

INFORMATIVA_27_2020

Roma 27 Marzo 2020

MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO AL CONTAGIO DA COVID-19. POSSIBILITA' DI CUMULO DEI PERMESSI RETRIBUITI EX L. 104/92.

Prendiamo atto che, a seguito della esplicita richiesta formulata dal Coordinamento Nazionale FLP Giustizia in allegato, l'Amministrazione abbia chiarito che le giornate di permesso aggiuntivo per legge 104, oltre a quelle già previste dalla norma a regime, sono 12+12 da fruire entro il 30 aprile 2020 (v. nota del Direttore Generale Alessandro Leopizzi in allegato).

Vi informiamo, inoltre, che in data odierna abbiamo sollecitato l'Amministrazione a chiarire a tutte le articolazioni territoriali che ancora non l'applicano che tali permessi aggiuntivi sono fruibili anche dai soggetti portatori di handicap di cui al comma 6 dell'art. 33 della legge 104/92 come previsto dagli orientamenti dell'Ufficio per le Politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio e dal Ministero del Lavoro con circolare del 24 marzo 2020.

Il Responsabile Nazionale FLP Giustizia
Roberto Cefalo



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Direzione Generale del Personale e della Formazione

Il Direttore Generale

**Oggetto: Misure di contenimento e contrasto al contagio da COVID-2019.
Possibilità di cumulo dei permessi retribuiti ex l. 104/1992.**

Alla luce delle segnalazioni pervenute in tema di possibilità di cumulo tra permessi ordinari ex art. 33, l. 104/1992 e straordinari ex art. 24, d.l. 18/2020, reputo opportuno - sentito il Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - procedere a un'integrazione delle nuove Linee Guida sullo svolgimento dell'attività lavorativa per il personale dell'Amministrazione giudiziaria al fine di attuare le misure di contenimento del contagio da COVID-19, emesse dal medesimo Capo del Dipartimento il 19 marzo 2020, prot. n. DOG.53881.U.

In particolare, è opportuno avere presente quanto segue.

L'art. 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in vigore dal 19 marzo 2020 e attualmente in corso di conversione, testualmente prevede:

(Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)

1. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID-19 e del comparto sanità.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Nelle Linee Guida emesse da questo Ufficio il 19 marzo 2020, prot. n. 53881.U, valorizzando il dato letterale (in particolare, la locuzione "ulteriori complessive [...] giornate") in ossequio al principio ermeneutico sancito dall'art. 12, comma 1, disp. prel. c.c.,

si è affermato che *“il suddetto limite espresso di dodici giorni non può essere superato, neppure qualora il medesimo dipendente risulti prestare assistenza a più persone”*.

Di contrario avviso, con l'evidente finalità di garantire quanto più possibile la minima presenza fisica dei dipendenti all'interno degli uffici, è la circolare del Ministero del lavoro in data 24 marzo 2020, secondo la quale, poiché *“restano ferme le modalità precedenti di fruizione e di cumulo di tali permessi”*, *“se si ha diritto a 6 giorni di permesso al mese per due familiari, ora si avrà diritto, in virtù del citato decreto, a 36 giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa (6 giorni a marzo + 6 giorni ad aprile + 24 giorni da poter utilizzare fra marzo e aprile)”*.

Conforme l'interpretazione offerta dall'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle *“Domande frequenti”* pubblicate sul proprio sito istituzionale: *“se era possibile cumulare i due permessi in precedenza, è possibile cumulare adesso anche le relative estensioni (esempio: se prima avevi diritto a 6 giorni di permesso totali al mese per due familiari, adesso hai diritto a 36 giorni da poter utilizzare fra marzo e aprile 2020)”*.

Da ultimo, analoga posizione è stata assunta nella circolare INPS n. 45 del 25 marzo 2020, sia pure limitatamente ai lavoratori del settore privato.

Nell'ottica di massima omogeneità della risposta di tutte le Pubbliche Amministrazioni nel contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19, si reputa pertanto opportuno rettificare le precedenti indicazioni, nel senso che sia possibile, per il personale in servizio presso l'Amministrazione giudiziaria in ogni Ufficio centrale o territoriale, cumulare con le giornate di permesso ordinariamente previste dall'art. 33, comma 3, l. 104/1992, per ogni familiare a cui si presta assistenza, le ulteriori dodici giornate previste dall'art. 24, comma 1, d.l. 18/2020.

Il Direttore Generale
Alessandro Leopizzi

LEOPIZZI ALESSANDRO
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA/80184430587
27.03.2020 11:18:08 UTC

Al Capo Dipartimento per l'Organizzazione Giudiziaria
Dott.ssa Barbara Fabbrini

Oggetto: Permessi aggiuntivi per assistenza a familiare portatore di handicap.

Gentile Dott.ssa Fabbrini,

faccio riferimento a quanto disposto nelle linee guida allegate alla Circolare del Dipartimento del 19 marzo 2020 relativa agli aggiornamenti in materia di prevenzione all'estendersi del contagio Covid-19, emanata a seguito della pubblicazione del Decreto Legge 17 marzo 2020, con riferimento ai permessi aggiuntivi previsti per il personale che assiste più di un familiare in condizioni di gravità legge 104/92.

A tal riguardo Le volevo segnalare che, a differenza di quanto previsto nel punto 12 delle citate linee guida, la Presidenza del Consiglio ha chiarito, tramite l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, che tali permessi aggiuntivi spettano per ogni familiare assistito.

Le allego di seguito il link alla pagina della Presidenza del Consiglio dove è fornito il citato chiarimento.

<http://disabilita.governo.it/it/notizie/nuovo-coronavirus-domande-frequenti-sulle-misure-per-le-persone-con-disabilita/>.

In attesa di un cortese riscontro, Le invio i più cordiali saluti.

Roma, 20 marzo 2020

Il Responsabile nazionale FLP Giustizia
Roberto Cefalo

